



Arcidiocesi di Milano

www.adiocesi.milano.it



I «rami del Terzo Settore» degli Enti Ecclesiastici

DECORRENZA DEL REGIME FISCALE DEGLI ETS

Il titolo X
contiene tutte le norme
sul regime fiscale degli ETS

Titolo X

Regime fiscale degli enti del terzo settore

Capo I - Disposizioni generali

Art. 79. Disposizioni in materia di imposte sui redditi - **NON È IN VIGORE**

Art. 80. Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

Art. 81. Social Bonus

Art. 82. Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Art. 83. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

Capo II - Disposizioni sulle OdV e sulle APS

Art. 84. Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici (solo c. 2)

Art. 85. Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale (solo c. 7)

Art. 86. Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle APS e dalle OdV

Capo III - Delle scritture contabili

Art. 87. Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

Capo IV - Delle disposizioni transitorie e finali

Art. 88. «De minimis»

Art. 89. Coordinamento normativo

LA QUALIFICA FISCALE DEGLI ETS E DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Solo attività di beneficenza: attività non commerciale – ETS non commerciale

D.Lgs. 117/2017 - Art. 79

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, **si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi**, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **in quanto compatibili**.
2. **Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5**, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, **si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito** o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.
5. **Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore** di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

LA QUALIFICA FISCALE DEGLI ETS E DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Altre attività di interesse generale: natura fiscale dell'attività – natura fiscale dell'ETS

D.Lgs. 117/2017 - Art. 79

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, **si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi**, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **in quanto compatibili**.
2. **Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5**, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, **si considerano di natura non commerciale** quando sono svolte a titolo gratuito o **dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi**, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.
- 2-bis. Le attività di cui al comma 2 **si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi**.

LA QUALIFICA FISCALE DEGLI ETS E DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Altre attività di interesse generale: natura fiscale dell'attività – natura fiscale dell'ETS

D.Lgs. 117/2017 - Art. 79

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. **Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2, 2-bis e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.**

5-bis. Si considerano **entrate derivanti da attività non commerciali** i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85 e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.


ETS DI BENEFICENZA

Attività ammesse

Attività di interesse generale, art. 5 (obbligatoria):

«beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo» (art. 5, co. 1, lett. u)

 **tutte le forme di beneficenza, compresa quella «indiretta»**



Attività obbligatoria alla quale si possono aggiungere solo:



- **Attività diverse, art. 6 (se previste nel Regolamento):**
- **Attività di raccolta fondi, art. 7 (possibile)**
- **Attività di raccolta occasionale di fondi, art. 79, co, 4, lett. a) [art. 43, co. 3. lett. a) D.P.R. 917/1986] (possibile)**

ETS DI BENEFICENZA

Attività ammesse

Attività diverse – art. 6

- secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale; sono consentite le sponsorizzazioni (art. 6)
- svolte secondo criteri e limiti definiti con il **D.M. 107/2021**



- 1. STRUMENTALITÀ: PRESUNTA**
- 2. LIMITI QUANTITATIVI (da verificare in ciascun esercizio)**
 - a) i ricavi non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive**
oppure
 - a) i ricavi non devono essere superiori dal 66% dei costi complessivi**

Ai fini del computo della percentuale che fa riferimento ai **costi** si considerano anche:

- i costi figurativi relativi all'impiego di volontari
- **il valore normale delle erogazioni gratuite di beni o servizi**
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati e il loro costo effettivo

ETS DI BENEFICENZA

Attività ammesse

Attività diverse

IN CASO DI SFORAMENTO: AZIONI NECESSARIE

- entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio: segnalazione al RUNTS
- nell'esercizio successivo recupero dello sforamento

IN CASO DI INADEMPIMENTO

il RUNTS dispone la cancellazione dell'ente dal Registro

ETS DI BENEFICENZA

Attività ammesse

Attività di raccolta fondi – art. 7

1. Raccolta di fondi di natura non corrispettiva:

- lasciti
- donazioni
- contributi

2. Raccolta di fondi di natura corrispettiva:

- cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore
- anche in forma organizzata e continuativa
- impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti
- nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico
- in conformità a linee guida adottate con decreto 9 giugno 2022

ETS DI BENEFICENZA

Attività ammesse

Attività occasionale di raccolta fondi – art. 79, co. 4, lett. a) [art. 143, co. 3, lett. a) D.P.R. 917/1986]

Raccolte occasionali di fondi
anche attraverso la vendita di beni di modico valore o di servizi ai sovventori
effettuata in concomitanza di eventi, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione

ETS DI BENEFICENZA

Attività ammesse: regime fiscale (TUIR)

Attività di interesse generale (art. 5) – non rilevante

Attività diverse (art. 6) – fiscalmente rilevanti come attività commerciali occasionali o abituali

Attività di raccolta fondi (art. 7) – di natura non corrispettiva: non rilevanti – di natura corrispettiva: fiscalmente rilevanti

Attività occasionale di raccolta fondi – art. 79, co. 4, lett. a) [art. 143, co. 3, lett. a) D.P.R. 917/1986]: decommercializzate

ETS DI BENEFICENZA

Agevolazioni in vigore

Art. 81. Social Bonus

Art. 82. Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Art. 83. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

Partecipazione alla ripartizione del 5 per mille

ETS DI BENEFICENZA

Agevolazioni in vigore

LIBERALITÀ – SOCIAL BONUS (ART. 81)

credito di imposta per le liberalità in denaro del:

- 65% se effettuate dalle persone fisiche
- 50% se effettuate da enti o società

destinate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali

il credito di imposta spetta entro il limite:

- del 15% del reddito imponibile per persone fisiche e enti non commerciali
- del 5% del reddito d'impresa per i titolari di reddito d'impresa

il credito di imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo

ETS DI BENEFICENZA

Agevolazioni in vigore

IMPOSTE INDIRECTE E TRIBUTI LOCALI (ART. 82)

esenzione da imposta di successione e donazione e connesse ipotecarie
(art. 82, c. 2)

per i trasferimenti a titolo gratuito

imposta di registro e ipotecarie fisse
(art. 82, c. 3)

relative a atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione o trasformazione

esenzione imposta di registro
(art. 82, c. 3)

relativa alle modifiche statutarie necessarie per adeguare gli statuti a modifiche normative

imposta di registro e ipotecarie fisse
(art. 82, c. 4)

relative all'acquisto della proprietà di beni immobili e alla costituzione onerosa di diritti reali su beni immobili a condizione che siano utilizzati direttamente per gli scopi istituzionali entro 5 anni dall'acquisto

ETS DI BENEFICENZA

Agevolazioni in vigore

IMPOSTE INDIRECTE E TRIBUTI LOCALI (ART. 82)

**esenzione bollo
(art. 82, c. 5)**

«gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti»

**esenzione IMU e TASI
(art. 82, c. 6)**

immobili posseduti e utilizzati direttamente e «destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) [attività di religione o culto]»

ETS DI BENEFICENZA

Agevolazioni in vigore

IMPOSTE INDIRECTE E TRIBUTI LOCALI (ART. 82)

tributi locali diversi da IMU e TASI (art. 82, c. 7)	possibilità per enti locali di prevedere riduzioni o esenzioni
IRAP (art. 82, c. 8)	possibilità per regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere esenzione o riduzioni
esenzione imposta sugli intrattenimenti (ISI) (art. 82, c. 9)	per intrattenimenti occasionali o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
esenzione tasse concessioni governative (art. 82, c. 10)	riguardanti atti e provvedimenti

ETS DI BENEFICENZA

Agevolazioni in vigore

LIBERALITÀ (ART. 83)

in denaro in natura (*)	persone fisiche	detrazione 30% (35% per ODV)	30.000 euro per periodo di imposta
in denaro in natura (*)	<ul style="list-style-type: none">▪ persone fisiche▪ società▪ enti	deduzione con possibilità di riporto (**)	10% del reddito complessivo

(*) DM 28.11.2019

(**) qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

OBBLIGHI

Art. 17 – I volontari

1. Gli enti del Terzo settore **possono avvalersi di volontari** nello svolgimento delle proprie attività e **sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.**
2. Il **volontario** è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario **non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.** Al volontario possono essere **rimborsate** dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto **le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.** Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario.**
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

OBBLIGHI

Art. 18 – Assicurazione obbligatoria dei volontari


1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono **assicurarli contro gli infortuni e le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la **responsabilità civile verso i terzi**.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli [**D.M. 6 ottobre 2021**].
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

OBBLIGHI CONTABILI RAMO ETS

D.M. 6 ottobre 2021 – Assicurazione obbligatoria e registro dei volontari

L'obbligo di assicurazione riguarda tutti i volontari, sia quelli non occasionali che quelli occasionali.

Le polizze assicurative possono essere “collettive” o “numeriche”, e devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa.




OBBLIGHI

Art. 13 – Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il **bilancio di esercizio** formato dallo **stato patrimoniale**, dal **rendiconto gestionale**, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o **entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.**
2. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla **modulistica definita con decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore [DM 5.3.2020].
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella **relazione di missione** o in una **annotazione in calce al rendiconto per cassa** o nella **nota integrativa al bilancio.**
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono **depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.**


OBBLIGHI CONTABILI RAMO ETS

Art. 13 – Scritture contabili e bilancio



OBBLIGHI CONTABILI RAMO ETS

Art. 13 – Scritture contabili e bilancio



OBBLIGHI CONTABILI RAMO ETS

Art. 14 – Bilancio sociale

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o **entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro** devono **depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore**, e **pubblicare nel proprio sito internet**, il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o **entrate comunque denominate superiori a centomila euro** annui devono in ogni caso **pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet**, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, **gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati**


ORGANI DI CONTROLLO

Art. 30 – Organo di controllo

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 30 – Organo di controllo



ORGANI DI CONTROLLO

Art. 31 – Revisione legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10

RAMI ONLUS DI BENEFICENZA

come i rami ETS:

- si applicano gli articoli 81, 82 e 83
- partecipano alla ripartizione del 5 per mille
- **conservano il regime fiscale proprio delle Onlus, compresa la non commercialità delle attività istituzionali e la decommercializzazione delle attività connesse**

fino a **tutto il periodo d'imposta** nel corso del quale sarà ottenuta l'Autorizzazione comunitaria

Potranno chiedere l'iscrizione al RUNTS entro **il 31 marzo dell'anno successivo**